



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2012

Norme per la tutela del diritto al gioco dei bambini.
Disciplina e promozione dello sviluppo delle ludoteche

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente le ludoteche sono soprattutto una realtà dei centri urbani medio-grandi del nord e del centro Italia. Le realtà del Mezzogiorno sono numericamente poco rilevanti e talvolta poco evolute.

Si configura, dunque, l'esigenza di prevedere una priorità e una maggiore attenzione per le aree del Sud.

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo non solo di creare una disciplina ad *hoc* per le strutture aventi funzione di ludoteche, ma anche di favorirne la nascita ed incentivarne lo sviluppo.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha negli anni tutelato e garantito i diritti dell'infanzia. L'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 esprime chiaramente le valenze fondamentali del diritto al gioco. Esso riconosce infatti al fanciullo il diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età, demandando ai singoli Stati la promozione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Oggi che la società ed in particolare gli insegnanti e i genitori hanno riconosciuto il valore educativo del gioco si comincia a comprendere che ad ogni bambino e ragazzo devono essere offerti, in modo adeguato, tempo e spazio per giocare, come esperienza necessaria per uno sviluppo armonico della personalità.

La funzione prioritaria delle ludoteche è quella di offrire un luogo protetto e stimolante per l'esperienza di aggregazione e di amicizia e la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli e di giochi, difficilmente a disposizione di un singolo. Nella nostra realtà, inoltre, il funzionamento di queste strutture è anche legato al compito di intervento sociale nelle situazioni più a rischio.

La portata dell'intervento legislativo, dunque, oltre che disciplinare la creazione di luoghi (le ludoteche) dove vi sia un'attenzione particolare alla dimensione ludica da un punto di vista strutturale e spazio-temporale, riscontra le esigenze di famiglie che vivono in una complessa società moderna, dove il tempo di lavoro prevale sul tempo di non lavoro, la dimensione metropolitana predomina sulla dimensione comunitaria, e il ruolo delle figure parentali più prossime al gruppo primario è sempre più eroso.

Finalità del presente disegno di legge è anche quella di incentivare la formazione della figura del ludotecario e, soprattutto, della sua professionalità, in maniera tale da rendere sempre più le ludoteche dei luoghi dove si vada oltre la realizzazione del compito canonico di intrattenimento ludico fino ad arrivare a strutture in grado di agire sul tessuto sociale e su problematiche più ampie: quelle dei quartieri, della prevenzione, dell'assistenza psico pedagogica e di supporto alle famiglie con ruoli e funzioni che interagiscano con le pubbliche istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, sancito dall'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi, l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da cooperative, associazioni, enti, aziende e soggetti privati iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

(Caratteristiche delle ludoteche)

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i quindici anni, in cui sono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce di età, sono volte a favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco e l'animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il gemellaggio con le altre ludoteche e con le scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.

3. Le ludoteche sono preferibilmente situate al piano terra, sono prive di barriere architettoniche e provviste di:

- a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
- b) un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;
- c) uno spazio minimo all'interno di quattro metri quadrati per utente;
- d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
- e) un'area per la permanenza dei genitori;
- f) un'area separata per i servizi amministrativi.

Art. 3.

(Istituzione dell'Albo delle ludoteche pubbliche e private e ubicazione delle ludoteche)

1. I comuni provvedono entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla costituzione dell'Albo delle ludoteche pubbliche e private.

2. L'ubicazione delle ludoteche risponde ai seguenti parametri:

- a) nei comuni fino a tremila abitanti è consentita l'apertura di una ludoteca;
- b) nei comuni superiori a tremila abitanti è consentita l'apertura di una ludoteca per ogni tremila abitanti;
- c) nei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, l'apertura delle ludoteche avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3

2. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali e in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.

Art. 4.

(Inizio attività)

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 1 che intendano avviare una ludoteca presentano al sindaco domanda di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3. La domanda, in carta semplice, indica i dati del titolare, l'ubicazione della ludoteca e l'organigramma del personale che la gestisce, ed è corredata dei seguenti documenti:

a) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;

b) relazione psicopedagogica firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico-educativo da svolgere nel corso dell'anno;

c) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni e gli eventuali incidenti;

d) attestato di idoneità dei locali rilasciato dall'ufficio di prevenzione e igiene dell'azienda sanitaria locale o dall'ufficio sanitario del comune;

e) atto notorio sostitutivo attestante l'assenza di precedenti penali a carico del responsabile della ludoteca e degli altri addetti.

2. Il comune, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1, dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure, con provvedimento motivato da notificare entro il medesimo termine al soggetto che ha presentato la domanda, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, il soggetto che ha presentato la domanda provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro il termine prefissatogli. Qualora entro il predetto termine il comune non si pronuncia, la domanda si intende respinta.

3. Il comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti di cui alla presente legge e dell'autorizzazione di cui al comma 2, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il periodo di tempo ne-

cessario al rilascio dell'autorizzazione o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva.

4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e presentano ogni anno al comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma contiene, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di *handicap*.

Art. 5.

(Albo delle ludoteche)

1. L'Albo delle ludoteche di cui all'articolo 3 è gestito dalla Commissione di gestione delle ludoteche, nominata dal sindaco e composta dai seguenti membri:

a) l'assessore ai servizi sociali o un suo delegato;

b) un rappresentante del servizio di igiene ambientale dell'azienda sanitaria locale o l'ufficiale sanitario;

c) un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale con la qualifica di ingegnere o architetto; in assenza di questi il sindaco può nominare un ingegnere o un architetto di sua fiducia iscritto al rispettivo Albo;

d) il coordinatore pedagogico del comune; in assenza di questi il sindaco può nominare un pedagogista di sua fiducia.

Art. 6.

(Personale)

1. Nel personale che opera nelle ludoteche è compreso un operatore in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o di diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore, nonché di un atte-

stato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla regione. Può operare nelle ludoteche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

2. Il personale di ogni ludoteca è numericamente adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, e comprende in ogni caso un numero minimo di due ludotecari.

3. Ciascuna regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione e di aggiornamento per il personale che svolge attività presso le ludoteche.

4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, assicurano al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi. È possibile avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative che non superino il 50 per cento del totale del personale impiegato.

Art. 7.

(Contributi)

1. Lo Stato concede contributi finanziari alle regioni per la costruzione delle ludoteche da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. L'importo del finanziamento di cui al comma 1 è pari ad un massimo del 40 per cento del costo del progetto di costruzione di ludoteche, elaborato nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui al comma 1 presentano la relativa domanda alla regione entro il mese di febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce le modalità e impartisce le direttive per accedere ai contributi di cui al comma 1, nonché individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura delle ludoteche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sulla base della popolazione residente nelle singole circoscrizioni comunali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Le ludoteche pubbliche e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e operanti da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 6, nonché integrano la documentazione già in possesso degli uffici competenti con quella richiesta ai sensi della presente legge.